

§ 2.1.103 - L.R. 22 dicembre 1976, n. 42. 1

Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale.

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 05/01/1977)

Art. 1.

La Regione, nell'ambito dei propri interventi nel campo socio-sanitario, disciplina e favorisce il servizio di emodialisi domiciliare allo scopo di assicurare ai pazienti un'assistenza più completa ed un migliore recupero sociale.

Art. 2.

Per emodialisi domiciliare si intende la terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue senza la presenza di personale medico, avvalendosi dell'apporto collaborativo di un assistente, in locali ad uso singolo o collettivo, riconosciuti idonei.

In caso di minori o incapaci la terapia emodialitica è affidata ai genitori o al tutore ovvero a terzi da questi autorizzati.

Art. 3.

L'emodialisi domiciliare viene effettuata a cura dell'Unità sanitaria locale (2) delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, dotati di servizio di emodialisi, i quali curano altresì l'addestramento per l'esecuzione della emodialisi stessa.

I predetti enti sono autorizzati dalla Giunta regionale previa verifica della esistenza dei seguenti requisiti necessari per l'addestramento e per assicurare l'assistenza ai pazienti che effettuano la emodialisi domiciliare:

- a) disponibilità di personale addetto all'addestramento dei pazienti in emodialisi proporzionato al numero degli stessi;
- b) disponibilità di locali idonei per l'addestramento dei pazienti;
- c) servizi di assistenza tecnica adeguata;
- d) servizio di guardia medica telefonica durante l'effettuazione della emodialisi domiciliare;
- e) servizio di reperibilità permanente a completamento dell'orario del servizio di guardia;
- f) disponibilità di uno o più numeri telefonici diretti;
- g) disponibilità di letti e di attrezzature indispensabili per far fronte a impedimenti temporanei dell'assistenza domiciliare.

Art. 4.

Il paziente che intende essere addestrato alla emodialisi domiciliare deve rivolgere domanda all'ente autorizzato.

Nella domanda devono essere indicati, oltre alle generalità del paziente, il locale dove sarà effettuata la emodialisi, l'indirizzo e le generalità dell'assistente che si impegna a seguire il paziente nel corso del trattamento terapeutico.

Le domande devono essere firmate dall'assistente e dal paziente o, nel caso di paziente minore o incapace, dai genitori o dal tutore.

Art. 5.

Presso ciascun ente autorizzato ai sensi dell'art. 3 è costituita una Commissione, nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente, presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due sanitari medici e da due operatori sanitari non

medici del servizio stesso.

La Commissione deve essere integrata da un componente dei servizi sociali e psicologici ove esistano.

Detta Commissione procede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti psicofisici o degli altri requisiti necessari per l'addestramento nonché, al termine dello stesso, ad emettere il relativo giudizio di idoneità.

Art. 6.

L'addestramento è tenuto da personale medico, infermieristico e tecnico del servizio di emodialisi, sotto la direzione del responsabile del servizio stesso, e consiste in insegnamenti teorici e pratici sulle varie condotte operative della emodialisi.

L'addestramento avviene in sedi, orari e giorni prefissati, secondo le necessità organizzative del servizio, e deve avere una durata non inferiore a due mesi.

Art. 7.

Al termine dell'addestramento la Commissione di cui all'art. 5 accerta l'idoneità del paziente e dell'assistente ad effettuare la emodialisi domiciliare.

L'attestato di idoneità viene rilasciato dal Presidente dell'ente e autorizza il paziente e l'assistente all'esercizio dell'emodialisi domiciliare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 8.

La scelta delle apparecchiature da usarsi per la emodialisi domiciliare spetta al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale (2) su proposta del Sovrintendente o Direttore sanitario, sentito il parere del personale medico e tecnico del servizio di emodialisi.

Art. 9.

L'ente autorizzato provvede a fornire e ad installare nei locali giudicati idonei le apparecchiature per la emodialisi domiciliare nonché a fornire periodicamente i materiali occorrenti.

I pazienti sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione delle apparecchiature e dei materiali ricevuti nonché alla loro restituzione al termine della terapia e nei casi in cui cessi il rapporto con l'ente che li ha forniti.

Art. 10.

Le sedute di emodialisi domiciliare devono avvenire in base ad un programma, concordato tra il responsabile del servizio di emodialisi e gli interessati, nel quale devono essere indicati, tra l'altro, i giorni e le ore delle sedute di emodialisi nonché la frequenza dei controlli.

Eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate; le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza devono essere immediatamente segnalate.

I pazienti devono eseguire il trattamento secondo le regole apprese durante l'addestramento, accertando inoltre eventuali variazioni al programma ritenute necessarie e segnalare qualsiasi situazione anormale o incidente al servizio di emodialisi che provvede ad impartire le opportune istruzioni.

Il servizio di emodialisi non risponde delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle predette norme da parte dei pazienti.

Art. 11.

Il responsabile del servizio di emodialisi, su segnalazione degli operatori sanitari addetti alla sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche nonché quando la inosservanza delle istruzioni da parte dei pazienti possa risultare pericolosa per la loro incolumità, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'ente.

Nei casi di cui sopra si applica quanto disposto dal successivo articolo.

Art. 12.

Nel caso di rinuncia dei pazienti o degli assistenti ad effettuare la emodialisi domiciliare o nel caso di sopravvenuta inidoneità degli stessi o dei locali, i pazienti dovranno trovare inserimento pre il trattamento emodialitico presso il servizio indicato dai pazienti stessi o, in caso di impossibilità ricettiva di questo, temporaneamente presso uno dei servizi vicini al loro domicilio.

Art. 13.

Gli enti autorizzati possono istituire in locali anche esterni unità per la effettuazione della emodialisi con assistenza limitata.

In tali strutture i pazienti, precedentemente addestrati ai sensi della presente legge, provvedono direttamente all'esecuzione della emodialisi con la collaborazione di personale sanitario non medico messo a disposizione dall'ente, sotto la responsabilità dei sanitari del servizio di emodialisi.

Artt. 14. - 16. (3)

Note

(1) Vedi, però, in merito all'efficacia della legge che qui si annota, l' art. 4 della L.R. 27 agosto 1987, n. 28 .

(2) Testo così modificato dall'art. 4 della L.R. 28/1987, che ha sostituito in tutta la legge le parole "ente ospedaliero" e "Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero" rispettivamente con le parole "Unità sanitaria locale e "Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale".

(3) Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 28/1987.